

Legge regionale 31 luglio 2024, n. 34

Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali. Modifiche alla l.r. 59/2009.

(Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 12.08.2024)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 59/2009

Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza);

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011 (Ordinanza contingibile e urgente che sostituisce l'ordinanza 21 luglio 2009 concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati), da ultimo prorogata con ordinanza 27 maggio 2024;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 agosto 2011, n. 38/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 20 ottobre 2009 n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo");

Considerato quanto segue:

1. Non sono rinvenibili nella vigente normativa principi fondamentali, in quanto tali vincolanti per il legislatore regionale, che impongano il parere dei servizi veterinari della competente autorità sanitaria nei procedimenti autorizzatori relativi a manifestazioni storico-culturali che prevedono l'impiego di animali;
2. L'articolo 141 del r.d. 635/1940 istituisce, per la vigilanza sulle condizioni di sicurezza degli impianti e degli allestimenti temporanei in occasione di pubblici spettacoli, un'apposita commissione tecnica comunale, di cui, ai sensi dell'articolo 141 bis del medesimo r.d. 635/1940, fa parte anche un dirigente medico;
3. Seppur con riferimento esclusivo alle manifestazioni storico-culturali che impiegano equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2011, da ultimo prorogata con ordinanza 27 maggio 2024, prevede la presenza di un veterinario all'interno della commissione tecnica comunale di cui al precedente numero 2;
4. L'articolo 6, comma 2, del d.p.g.r. 38/R/2011 stabilisce che, durante lo svolgimento delle manifestazioni che prevedono l'impiego di animali, sia garantito un adeguato servizio di assistenza veterinaria di pronto intervento, che, tra l'altro, vigila sul rispetto del divieto di qualsiasi trattamento farmacologico teso ad alterare le prestazioni degli animali. Tale norma prevede anche che la pista in cui si svolge la manifestazione sia delimitata mediante strutture idonee, tra l'altro, a ridurre il danno per gli animali in caso di caduta;
5. Le esigenze di tutela degli animali sono, pertanto, già sufficientemente assicurate dalle disposizioni, legislative e regolamentari, di cui ai numeri precedenti, in quanto la commissione dovrà preoccuparsi di verificare il rispetto delle norme relative alla sicurezza e anche di quelle sul benessere animale e, pertanto, la previsione di un ulteriore passaggio procedimentale può essere agevolmente soppressa;

Approva la presente legge

Art. 1

Manifestazioni che prevedono l'impiego di animali. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 59/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"), le parole: " *nell'elenco di cui all'articolo 5 della legge regionale 14 febbraio 2012, n. 5 (Valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione e ricostruzione storica della Toscana. Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 "Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali")* " sono sostituite dalle seguenti: " *nel calendario di cui all'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2021, n. 27 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale intangibile e della cultura popolare della Toscana. Disciplina delle rievocazioni storiche regionali)* ".
2. Al comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 59/2009 le parole: " , *previo parere favorevole dell'azienda USL competente* " sono soppresse.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.